

FOGLIO INFORMATIVO Finanziamento Mediocredito Centrale

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito "Banca"), codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628,

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (di seguito ACT)

Sede legale in **Firenze – Via della Romagna Toscana, 6**

Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400**

E-mail: act@artigiancreditoscano.it, sito internet: www.artigiancredito.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: _____

qualifica (*da barrare*):

agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____

dipendente di ACT _____

QUALE ATTIVITA' SVOLGE ACT

ACT svolge *un'attività di sviluppo commerciale, proponendo alle imprese socie i prodotti della Banca*. In caso di un interessamento ad un finanziamento da parte di un'impresa, ACT:

- raccoglie i dati personali dei rappresentanti delle Imprese Socie e degli eventuali garanti e fornisce l'informativa sul trattamento dei dati personali predisposta dalla Banca, ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- richiede tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità condivisi con la Banca per la concessione del finanziamento;
- si accerta dell'esistenza dell'Impresa Socia e dell'attività posta in essere, anche tramite visita in loco e formalizza le informazioni relative all'Impresa Socia nell'apposita relazione di visita (se richiesta).
- identificare il cliente, il legale rappresentante, l'esecutore ed il/i titolare/i effettivo/i ai sensi degli articoli 17 e ss. del D. Lgs.231/2007;
- raccoglie la richiesta di finanziamento;
- fornisce l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 predisposta dalla Banca, inclusa l'informativa ai sensi del Codice Deontologico e raccogliere il consenso facoltativo al trattamento dei dati;
- richiede all'impresa tutta la documentazione condivisa con la Banca per la richiesta di finanziamento verificando la completezza e la corretta compilazione, e se necessario, richiede le opportune integrazioni.

Il finanziamento deve essere assistito da una delle seguenti forme di garanzia:

1. garanzia diretta del "Fondo di Garanzia per le PMI"¹;
2. garanzia di ACT assistita da Controgaranzia e Riassicurazione del "Fondo di Garanzia per le PMI"¹.

In relazione al finanziamento, ACT può rilasciare *garanzia collettiva dei fidi*, come definita nella "Legenda" a favore della Banca, e come specificato nel FOGLIO INFORMATIVO N. 1 - GARANZIA A PRIMA RICHIESTA. La garanzia **deve** essere assistita dalla riassicurazione e/o controgaranzia del "Fondo di Garanzia per le PMI"¹.

¹ Ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662. La normativa è consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it

In nessun caso ACT garantisce la concessione del finanziamento da parte della Banca, la quale delibera la concessione o il rifiuto del finanziamento in base alle proprie risultanze istruttorie, condotte secondo proprie e insindacabili procedure.

RISCHI

Il rischio che grava sul Cliente è quello di veder rifiutato dalla Banca il finanziamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per l'attività di raccolta delle informazioni e presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca non è previsto alcun onere a carico dell'Impresa Socia a favore di ACT

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancreditoscano.it). ACT deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**². Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Cliente: il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

Controgaranzia: la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.

Riassicurazione: la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

Garanzia collettiva fidi: garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

² Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.